Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 301





# UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 dicembre 1994

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1º Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2º Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

# RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richieşti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

# SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 22 dicembre 1994, n. 702.
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1994.
Integrazione della composizione del Comitato operativo della protezione civile. (Decreto n. 23/01/1 Emer.) Pag. 5
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
DECRETO 14 dicembre 1994.
Integrazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1994 concernente elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo vincitori di

### Ministero dell'ambiente

DECRETO 17 novembre 1994.

DECRETO 22 novembre 1994.

Esclusione dal perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga delle aree individuate come zone finalizzate alla costituzione di aree contigue . . . . . . Pag. 8

DECRETO 22 novembre 1994.

# DECRETO 22 novembre 1994.

Esclusione dal perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga delle aree individuate come zone finalizzate alla costituzione di aree contigue.

# IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto il proprio precedente decreto in data 4 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1993, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sono state emanate le norme provvisorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 4 novembre 1993 con il quale il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stato suddiviso nelle seguenti zone territoriali:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale del 4 novembre 1993, nell'ambito delle arce ricadenti nelle suddette zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al medesimo decreto ministeriale del 4 novembre 1993, le regioni Abruzzo, Lazio e Marche, possono procedere all'istituzione di arec contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991;

Viste le determinazioni espresse dall'assemblea della comunità del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga in data 24 ottobre 1994;

### Decreta:

# Art. 1.

I territori ricadenti nelle aree individuate dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993 come zone finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al citato decreto ministeriale del 4 novembre 1993, sono escluse a tutti gli effetti di legge dal perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 1994

Il Ministro: MATTEOLI

94A8178

### DECRETO 22 novembre 1994.

Esclusione dal perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella delle aree individuate come zone finalizzate alla costituzione di aree contigue.

# IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. I che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Maiella;

Visto il proprio precedente decreto in data 4 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1993, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella e sono state emanate le norme provvisorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 4 novembre 1993 con il quale il Parco nazionale della Maiella è stato suddiviso nelle seguenti zone territoriali:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di arce contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale del 4 novembre 1993, nell'ambito delle aree legge 6 dicembre 1991, n. 394, e definite come zone 2 e | ricadenti nelle suddette zone 2, campite a maglie